

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 05-06-2017, n. 27787

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato il (OMISSIS);

D.M.R., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ANIELLO ROBERTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della sentenza

1. Con sentenza n. 2176/2016 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca a C.A. e D.M.R. ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per detenzione illecita di tre panetti di hashish pesanti circa 100 grammi ciascuno.

2. Nei ricorsi congiunti di C. e di D.M. si chiede l'annullamento della sentenza per: a) vizio di motivazione circa la colpevolezza di D.M., che ha tenuto un comportamento meramente passivo inidoneo a contribuire alla realizzazione della condotta (come confermato dalle dichiarazioni della D.M. secondo cui la sostanza stupefacente sequestrata apparteneva soltanto a lei) e, in ogni caso, per mancanza di prova circa la destinazione della sostanza allo spaccio; b) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la giovane età e l'incensuratezza dei ricorrenti.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha condiviso l'argomentazione del Giudice dell'udienza preliminare che ha rilevato che i due giovani (conviventi e legati sentimentalmente) sono stati arrestati perché sorpresi assieme a bordo di un autobus di linea mentre la ragazza deteneva i tre panetti nella tasca di un giubbotto conservato dentro una sua borsa, evidenziando l'incongruenza della affermazione della D.M. di avere nascosto a C. (che in passato aveva fatto uso di hashish e che in altra occasione era stato fermato con amici nel tentativo di disfarsi di hashish) l'acquisto dei tre panetti di hashish (peraltro, secondo la narrazione, avvenuto estemporaneamente e casualmente da giovani sconosciuti, allontanandosi dal convivente mentre entrambi si trovavano al mercato) pur essendo i due senza un lavoro stabile, non avendo la donna alcun motivo di nascondere un acquisto così impegnativo nella loro condizione di indigenza e risultando inverosimile che, consumatrice saltuaria, potesse da sola usare la droga, così dovendosene derivare che lo stupefacente era destinato (almeno in parte) a uso non esclusivamente personale.

Su queste basi ha anche concluso che "il significativo quantitativo di stupefacente detenuto dagli imputati, del tutto ingiustificato rispetto alle modeste condizioni degli stessi (che rendono del tutto inverosimile che tale quantitativo fosse destinato esclusivamente a uso personale), costituisce indice univoco della destinazione almeno parziale dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale".

Il ricorso non sviluppa specifiche argomentazioni per confutare il ragionamento della Corte che ha applicato, senza incorrere in fallacie logiche, plausibili massime di esperienza, configurando la condotta di C. in termini di concorso per avere agevolato l'azione, garantendo con la sua presenza non casuale implicitamente collaborazione in caso di bisogno (Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587; Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996, dep. 1997, Rv. 206785), sicché deve escludersi che la sua condotta possa qualificarsi come connivenza non punibile risolvendosi in un comportamento solo passivo (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591).

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha adeguatamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi utilmente valutabili e considerata la consistente quantità di sostanza stupefacente detenuta.

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 1500.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e ciascuno al versamento deal somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017